

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2263

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PADOVAN, POLLI, AIMONE PRINA, MAGNABOSCO, COMINO, TERZI, BERTOTTI, CALDEROLI, ALDA GRASSI, PROVERA, OSTINELLI, FLEGO, LATRONICO, MAZZETTO, CASTELLANETA, FRONTINI, GIANMARCO MANCINI, ONGARO, ORESTE ROSSI, MICHIELON, FRAGASSI, BONATO, MAGISTRONI, BORGHEZIO, MARONI, LEONI ORSENIGO, CONCA, MATTEJA

Revisione del sistema di liquidazione e riscossione delle imposte dirette. Nuove disposizioni in materia previdenziale

Presentata il 17 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge di cui si propone l'adozione prevede disposizioni in merito alla revisione del sistema di liquidazione e riscossione delle imposte dirette ed intende altresì riformulare la disciplina delle trattenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro nei riguardi dei rispettivi dipendenti.

Per quanto riguarda, in particolare, le questioni connesse con la riscossione delle imposte dirette, se è vero che le ritenute alla fonte sono nate con lo scopo di evitare l'evasione fiscale, almeno per quanto riguarda i percettori di reddito assogget-

tati a tale forma di prelievo, esse non garantiscono certo la riscossione delle relative imposte.

Né valgono le pesanti sanzioni a carico dei sostituti d'imposta, in quanto l'ammontare delle ritenute e il ritardo con cui l'amministrazione è in grado di accertare gli omessi versamenti, consentono di porre in essere effettive appropriazioni di rilevante importo con conseguenze, per l'Era-rio, analoghe a quelle di una massiccia evasione.

A tali considerazioni è da aggiungere che si manifesta esplicitamente una discri-

minazione tra i contribuenti soggetti a ritenuta e i contribuenti non soggetti in relazione al momento di versamento delle imposte.

La proposta di legge che si intende sottoporre all'approvazione ha quindi lo scopo di creare un sistema di riscossione

che consenta di evitare inutili e complessi adempimenti ai contribuenti ovvero ai loro sostituti di imposta, di consentire al singolo la facoltà di gestire le proprie risorse finanziarie ed infine all'amministrazione di incassare quanto dovuto senza l'intermediazione del sostituto di imposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al primo periodo della lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « i lavoratori dipendenti e » sono soppresse.

2. Al secondo periodo della lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « lavoratore o » sono soppresse.

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309, è inserito il seguente:

« ART. 36-*quater*. — (*Liquidazione delle imposte*). — Entro due mesi dalla presentazione delle dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, l'ufficio iscrive a ruolo le imposte risultanti dalla dichiarazione, assegnando un termine di sessanta giorni per l'effettuazione del pagamento. Il contribuente, anche prima di effettuare il pagamento, può farsi rilasciare copia della liquidazione dell'imposta al fine di conoscere i criteri seguiti nella liquidazione ».

ART. 3.

1. I numeri 3) e 6) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono abrogati.

2. La lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è abrogata.

ART. 4.

1. L'articolo 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, è abrogato.

ART. 5.

1. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 3-*bis*) le imposte liquidate ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ».

ART. 6.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è abrogato.

ART. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 506, è sostituito dal seguente:

« Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza entro due mesi dalla presentazione delle dichiarazioni stesse. Le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta devono essere iscritte a ruolo e consegnate all'intendenza di finanza entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

ART. 8.

1. I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche o all'imposta locale sui redditi possono versare somme a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo in corso.

2. I versamenti di cui al comma 1, di importo non inferiore a lire 200.000, devono essere effettuati con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, entro il giorno 5 di ogni mese.

3. Sulle somme versate sono riconosciuti interessi a favore del contribuente nella misura dell'1 per cento mensile a decorrere dalla data del versamento sino alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso.

ART. 9.

1. Le trattenute previdenziali e sanitarie effettuate dal datore di lavoro nei riguardi dei rispettivi dipendenti sono computate esclusivamente sulla paga base.

2. Il lavoratore dipendente è autorizzato a versare le quote previdenziali e sanitarie correlate al trattamento stipendiale aggiuntivo alla paga base presso un'assicurazione opportunamente prescelta, al fine di provvedere alla sottoscrizione di una polizza previdenziale assicurativa.

3. Il lavoratore dipendente deve esibire all'unità sanitaria locale competente per territorio la ricevuta del versamento di cui al comma 2. Qualora il lavoratore dipendente risulti essere inadempiente la competente unità sanitaria locale può agire coattivamente nei confronti dello stesso.

ART. 10.

1. È abrogata ogni disposizione che fa carico ai datori di lavoro di provvedere all'effettuazione della trattenuta sindacale.